Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 139

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 22 maggio 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dei lavori pubblici

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 139 DEL 22 MAGGIO 1981:

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 22 aprile 1981, n. 13.

Legge 22 dicembre 1980, n. 882 - Sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni in materia tributaria - Imposte sul reddito - Istruzioni di servizio.

CIRCOLARE 23 aprile 1981, n. 14.

Imposta sul reddito delle persone fisiche - Art. 5 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891. Nuova disciplina per la deducibilità degli oneri per spese mediche di cui all'art. 10, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

(2743 e 2744)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. **227.**

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige recanti disposizioni integrative al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381: espropriazione per pubblica utilità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, sono aggiunti i seguenti commi:

« Qualora, ai fini di perequazione locale, le province autonome di Trento e di Bolzano prevedano con proprie leggi di integrare, sino alla misura fissata dalla propria normativa, gli indennizzi dovuti dallo Stato a seguito di espropriazione ed occupazione per l'esecuzione di opere di sua competenza, l'autorizzazione al pagamento diretto dell'indennità, ai sensi della legge 20 marzo 1968, n. 391, viene trasmessa alla provincia competente per territorio.

La provincia, calcolata l'integrazione da apportare, provvede, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dal ricevimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente, al versamento agli interessati dell'indennizzo statale maggiorato della quota di integrazione provinciale, comunicandone gli estremi al competente organo statale ai fini della emissione del decreto di esproprio.

L'onere per la liquidazione dell'importo complessivo come sopra determinato è a carico della provincia competente per territorio, salvo rimborso da parte dello Stato dell'indennizzo dallo stesso definito.

Qualora la provincia non provveda entro il termine di cui al secondo comma, gli uffici statali provvedono direttamente al versamento dell'indennità di esproprio, impregiudicata rimanendo l'adozione da parte della provincia del proprio provvedimento integrativo ».

Art. 2.

Al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, è aggiunto il seguente art. 39:

« Per le opere di competenza statale nella regione Trentino-Alto Adige i compiti della regione e del suo presidente, previsti dagli articoli 15 e 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, sono attribuiti alle province di Trento e di Bolzano e rispettivi presidenti ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1981

PERTINI

FORLANI — ROGNONI — ANDREATTA — NICOLAZZI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1981
Atti di Governo, registro n. 32, *foglio n.* 35

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. **228.**

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

L'amministrazione statale e gli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, la regione, gli enti pubblici locali forniscono, a richiesta, all'ufficio di cui al secondo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978 n. 1017, i dati in loro possesso, resi anonimi e relativi alle singole unità di rilevazione da utilizzare per elaborazioni statistiche nelle materie di competenza provinciale, ivi compresi i programmi di sviluppo, per i censimenti, le indagini e le rilevazioni indette ai sensi e nei modi di cui all'art. 14 della legge 11 marzo 1972, n. 118, nonché per l'esercizio delle funzioni delegate alle province dal citato decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017.

Il suindicato ufficio, a sua volta, fornisce i dati, resi anonimi, relativi alle singole unità di rilevazione di cui sia in possesso, a richiesta dell'Istituto centrale di statistica, nonché dell'amministrazione statale, di quella regionale e degli enti pubblici territoriali, negli ambiti delle rispettive competenze, che sono tenuti al rispetto dell'art. 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285.

Art. 2.

All'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« Nell'ambito della delega di cui ai commi precedenti le rilevazioni statistiche, compresi i censimenti, di interesse nazionale disposte dall'Istituto centrale di statistica o da altre amministrazioni statali, sono effettuate dall'ufficio provinciale di statistica in conformità alle direttive emanate dal Governo. Ove le direttive abbiano carattere tecnico, sono emanate rispettivamente dall'Istituto predetto ovvero dalle amministrazioni che hanno disposto la rilevazione statistica ».

Art. 3.

All'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, sono aggiunti i seguenti commi:

« L'ufficio regionale di corrispondenza dell'Istituto centrale di statistica con sede in Trento è soppresso.

Il personale in servizio in tale ufficio alla data di entrata in vigore del presente decreto viene messo, a sua richiesta, a disposizione della provincia di Trento o di quella di Bolzano ed ha diritto a chiedere il trasferimento alla provincia cui sia stato messo a disposizione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge provinciale che, a seguito della soppressione del predetto ufficio, disciplini l'inquadramento del personale che abbia chiesto il trasferimento alla provincia stessa; la messa a disposizione ha luogo fino alla scadenza del termine per chiedere trasferimento e comunque, per il personale che ha chiesto il trasferimento, fino all'inquadramento nel ruolo provinciale.

Al personale trasferito è garantito il rispetto della posizione giuridico-economica acquisita.

Le spese per il pagamento delle competenze al personale messo a disposizione delle province sono a carico del bilancio dell'Istituto centrale di statistica, salvo rivalsa nei confronti delle province medesime ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1981

PERTINI

FORLANI — ROGNONI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1981
Atti di Governo, registro n. 32, foglio n. 34

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 15 maggio 1981.

Divieto di afflusso nell'isola di Capri degli autoveicoli non appartenenti ai residenti dal 1° aprile 1981 al 30 settembre 1981.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente limitazioni alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici di intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e la locale azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, la facoltà di vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico, autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire nelle isole stesse;

Vista la delibera dell'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo dell'isola di Capri in data 30 ottobre 1980, n. 97;

Vista la delibera del consiglio comunale di Capri in data 30 ottobre 1980, n. 52;

Vista la delibera del consiglio comunale di Anacapri in data 24 gennaio 1981, n. 11;

Vista la nota della prefettura di Napoli n. 015922 in data 24 febbraio 1981;

Vista la nota del Ministero del turismo e dello spettacolo in data 6 marzo 1981, n. 1233/65/1723;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti limitativi;

Decreta:

Art. 1.
Divieto

Dal 1° aprile 1981 al 30 settembre 1981 è vietato l'afflusso nell'isola di Capri degli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dell'isola.

Art. 2.
Deroghe

Possono invece affluire nell'isola:

a) gli autoveicoli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile dell'isola;

b) gli autoveicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nell'isola, purché iscritti nei ruoli comunali per la raccolta dei rifiuti;

c) ambulanze, carri funebri, automezzi trasporto merci qualsiasi provenienza (sempreché non in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola) e servizi di polizia;

d) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno di cui al decreto 8 giugno 1979, n. 1176, dei Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti, regolarmente rilasciato da una autorità competente italiana od estera.

Art. 3.

Sanzioni

I contravventori ai divieti sono puniti con l'ammenda da L. 50.000 a L. 500.000 prevista dal secondo comma dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599.

Art. 4.

Controllo

Il prefetto di Napoli è incaricato di assicurare l'esecuzione del presente decreto e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti suddetti, per tutto il periodo considerato.

Roma, addì 15 maggio 1981

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
SIGNORELLO

(2930)

DECRETO 15 maggio 1981.

Divieto di afflusso nell'isola di Ischia degli autoveicoli non appartenenti ai residenti dal 24 giugno 1981 al 1° settembre 1981.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente limitazioni alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici di intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e la locale azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, la facoltà di vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico, autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire nelle isole stesse;

Vista la nota dell'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo dell'isola n. 0297 del 4 marzo 1981;

Vista la delibera del consiglio comunale di Ischia in data 14 marzo 1981, n. 434;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti limitativi;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 24 giugno 1981 al 1° settembre 1981 è vietato l'afflusso nell'isola di Ischia (comuni di Casamicciola, Barano, Serrara, Forio, Ischia Lacco Ameno) di tutti i veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dell'isola.

Art. 2.

Deroghe

Possono invece affluire nell'isola:

a) i veicoli a motore appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile dell'isola;

b) gli autoveicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nell'isola, purché iscritti nei ruoli comunali per la raccolta dei rifiuti;

c) ambulanze, carri funebri, automezzi trasporto merci qualsiasi provenienza (sempreché non in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola;

d) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno di cui al decreto 8 giugno 1979, n. 1176, dei Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti, regolarmente rilasciato da una autorità competente italiana od estera;

e) autoveicoli con targa estera.

Art. 3.

Sanzioni

I contravventori ai divieti sono puniti con l'ammenda da L. 50.000 a L. 500.000 prevista dal secondo comma dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599.

Art. 4.

Controllo

Il prefetto di Napoli è incaricato di assicurare l'esecuzione del presente decreto e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti suddetti, per tutto il periodo considerato.

Roma, addì 15 maggio 1981

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro dèl turismo e dello spettacolo
SIGNORELLO

(2931)

DECRETO 15 maggio 1981.

Divieto di afflusso nell'isola del Giglio degli autoveicoli non appartenenti ai residenti dal 1° luglio 1981 al 31 ottobre 1981.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente limitazioni alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici di intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e la locale azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo la facoltà di vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico, autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire nelle isole stesse;

Vista la delibera dell'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo dell'isola del Giglio in data 11 marzo 1981, n. 24;

Vista la delibera del consiglio comunale di Isola del Giglio in data 3 marzo 1981, n. 47;

Vista la nota della prefettura di Grosseto n. 132 in data 1° marzo 1981;

Vista la nota del Ministero del turismo e dello spettacolo in data 17 marzo 1981, n. 1244/65/1723;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti limitativi;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 1° luglio 1981 al 31 agosto 1981 è vietato l'afflusso nell'isola del Giglio degli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dell'isola.

Art. 2.

Deroghe

Possono invece affluire nell'isola:

a) gli autoveicoli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile dell'isola;

b) autoveicoli i cui proprietari possano dimostrare che trascorreranno almeno quindici giorni nell'isola;

c) autoveicoli recanti targa estera;

d) automezzi per trasporto merci, servizi di polizia, ambulanze e carri funebri;

e) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno di cui al decreto 8 giugno 1979, n. 1176, dei Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti, regolarmente rilasciato da una autorità competente italiana od estera.

Art. 3.

Sanzioni

I contravventori ai divieti sono puniti con l'ammenda da L. 50.000 a L. 500.000 prevista dal secondo comma dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599.

Art. 4.

Controllo

Il prefetto di Grosseto è incaricato di assicurare l'esecuzione del presente decreto e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti suddetti, per tutto il periodo considerato.

Roma, addì 15 maggio 1981

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
SIGNORELLO

(2932)

DECRETO 15 maggio 1981.

Divieto di afflusso nelle isole Eolie degli autoveicoli non appartenenti ai residenti dal 1° luglio 1981 al 31 agosto 1981.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente limitazioni alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici di intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e la locale azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, la facoltà di vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico, autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire nelle isole stesse;

Vista la delibera dell'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole Eolie in data 4 marzo 1981, n. 28;

Vista la delibera del consiglio comunale di Lipari in data 24 febbraio 1981, n. 64;

Vista la nota della prefettura di Messina n. 826 in data 28 luglio 1980;

Vista la nota del Ministero del turismo e dello spettacolo in data 17 marzo 1981, n. 1245/65/1723;

Ritenuto opportuno adottare i provvedimenti richiesti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 1° luglio 1981 al 31 agosto 1981 è vietato l'afflusso nelle isole Eolie di Vulcano, Filicudi, Stromboli e Panarea, degli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile delle isole.

Art. 2.

Deroghe

Possono invece affluire nelle isole:

a) gli autoveicoli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile delle isole;

b) limitatamente alle isole di Vulcano e Stromboli gli autoveicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nell'isola o alloggianti in attrezzature ricettive poste in zone distanti da Vulcano Porto e Filicudi Porto purché possano dimostrare che trascorreranno almeno trenta giorni nelle isole;

c) automezzi per trasporto merci qualsiasi provenienza (sempreché non in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola), ambulanze, carri funebri e servizi di polizia;

d) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno di cui al decreto 8 giugno 1979, n. 1176, dei Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti, regolarmente rilasciato da una autorità competente italiana od estera.

Art. 3.

Sanzioni

I contravventori ai divieti sono puniti con l'ammenda da L. 50.000 a L. 500.000 prevista dal secondo comma dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599.

Art. 4.

Controllo

Il prefetto di Messina è incaricato di assicurare l'esecuzione del presente decreto e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti suddetti, per tutto il periodo considerato.

Roma, addì 15 maggio 1981

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
SIGNORELLO

(2933)

DECRETO 15 maggio 1981.

Divieto di afflusso nell'isola di Ponza degli autoveicoli non appartenenti ai residenti dal 1° giugno 1981 al 15 agosto 1981.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente limitazioni alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici di intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e la locale azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, la facoltà di vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico, autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatte affluire nelle isole stesse;

Vista la delibera del consiglio comunale di Ponza in data 27 luglio 1977, n. 157;

Vista la nota del comune di Ponza in data 18 febbraio 1981, n. 713, che conferma la delibera suddetta;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti limitativi;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 1° giugno 1981 al 15 agosto 1981 è vietato l'afflusso nell'isola di Ponza degli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dell'isola.

Art. 2.

Deroghe

Possono invece affluire nell'isola:

a) gli autoveicoli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile dell'isola;

b) gli autoveicoli dei non residenti, purché gli stessi possano dimostrare la loro permanenza per un periodo non inferiore a quindici giorni consecutivi;

c) servizi di polizia, automezzi trasporto merci qualsiasi provenienza (sempreché non in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola), ambulanze, carri funebri;

d) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno di cui al decreto 8 giugno 1979, n. 1176, dei Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti, regolarmente rilasciato da una autorità competente italiana ed estera.

Art. 3.

Sanzioni

I contravventori ai divieti sono puniti con l'ammenda da L. 50.000 a L. 500.000 prevista dal secondo comma dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599.

Art. 4.

Controllo

Il prefetto di Latina è incaricato di assicurare l'esecuzione del presente decreto e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti suddetti, per tutto il periodo considerato.

Roma, addì 15 maggio 1981

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
SIGNORELLO

(2934)

DECRETO 15 maggio 1981.

Divieto di afflusso nell'isola di Procida degli autoveicoli non appartenenti ai residenti dal 1° giugno 1981 al 31 agosto 1981.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente limitazioni alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici di intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e la locale azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, la facoltà di vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico, autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire nelle isole stesse;

Vista la delibera del consiglio comunale di Procida in data 12 marzo 1981, n. 7;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti limitativi;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 1° giugno 1981 al 31 agosto 1981 è vietato l'afflusso nell'isola di Procida degli autoveicoli, nonché dei motocicli e dei ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dell'isola.

Art. 2.

Deroghe

Possono invece affluire nell'isola:

a) gli autoveicoli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile dell'isola;

b) gli autoveicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nell'isola, purché iscritti nei ruoli comunali per la raccolta dei rifiuti;

c) automezzi trasporti merci, servizi di polizia, ambulanze, carri funebri;

d) autoveicoli recanti targa estera;

e) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno di cui al decreto 8 giugno 1979, n. 1176, dei Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti, regolarmente rilasciato da una autorità competente italiana od estera;

f) le autovetture trainanti roulottes possono sbarcare nell'isola, ma dovranno rimanere ferme per tutto il periodo di divieto dal 1° giugno al 31 agosto 1981 nel punto in cui hanno parcheggiato la roulotte;

g) per i mezzi pesanti divieto assoluto nei giorni di sabato e domenica e negli altri giorni festivi nel periodo dal 1° giugno al 31 agosto 1981 con eccezione degli automezzi destinati agli approvvigionamenti alimentari e degli automezzi appartenenti ai residenti nell'isola di Procida.

Art. 3.

Sanzioni

I contravventori ai divieti sono puniti con l'ammenda da L. 50.000 a L. 500.000 prevista dal secondo comma dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599.

Art. 4.

Controllo

Il prefetto di Napoli è incaricato di assicurare l'esecuzione del presente decreto e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti suddetti per tutto il periodo considerato.

Roma, addì 15 maggio 1981

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
SIGNORELLO

(2935)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 12 marzo 1981, n. **229.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie della SS.ma Annunziata e di S. Bartolomeo e di S. Agata, in Cannobio.

N. 229. Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Novara 1° marzo 1979, integrato con dichiarazione 26 giugno 1979, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie della SS.ma Annunziata e di S. Bartolomeo, in frazione S. Bartolomeo Valmara del comune di Cannobio (Novara), e di S. Agata, in frazione Sant'Agata dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1981
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 293

DECRETO 12 marzo 1981, n. **230.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Giovanni Evangelista e dell'Annunciazione di Maria, in Borgosesia.

N. 230. Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Novara 1° marzo 1979, integrato con dichiarazione 26 giugno 1979, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Giovanni Evangelista, in frazione Foresto del comune di Borgosesia (Vercelli), e dell'Annunciazione di Maria, in frazione Agnona dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1981
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 294

DECRETO 12 marzo 1981, n. **231.**

Autorizzazione all'Associazione nazionale alpini, in Milano, ad accettare una eredità.

N. 231. Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, l'Associazione nazionale alpini, in Milano, viene autorizzata ad accettare — con beneficio di inventario e con l'obbligo dello smobilizzo dei beni acquirendi entro il 12 marzo 1986 per destinarne il ricavato a fini sociali — l'eredità consistente in una porzione dell'immobile urbano denominato « Casa Petrecca » (62,50% di quanto risulta allibrato nel nuovo catasto edilizio urbano del comune di Isernia alla partita 467, foglio 54, coi numeri 88 e 90 sub 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 17 e 18), del periziato valore di L. 25.000.000, disposta dal dott. Ludovico De Vincenzi, con testamento pubblico 2 agosto 1976, n. 781 di repertorio a rogito dott. Gaetano Colalillo, notaio in Boiano (Campobasso), pubblicato in data 7 settembre 1976, n. 17274 di repertorio e n. 8535 di raccolta a rogito stesso notaio, registrato a Campobasso in data 16 settembre 1976.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1981
Registro n. 14 *Difesa, foglio n.* 363

DECRETO 24 marzo 1981, n. **232.**

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad accettare un legato.

N. 232. Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 500.000, disposto dalla signora Reale Emilia ved. Capozzi con testamento olografo 24 agosto 1964 pubblicato in data 9 agosto 1978, n. 66154 di repertorio, n. 40879 atti, a rogito dott. Picco Giovanni Battista, notaio in Torino, registrato a Torino in data 11 agosto 1978, n. 37575, vol. 55, mod. I.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1981
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 322

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Avviso di rettifica

Nel provvedimento n. 14/1981, concernente revisione dei prezzi delle specialità medicinali d'importazione, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 13 marzo 1981, è apportata la seguente rettifica:

INVECE DI:	Numero di registrazione	Prezzo	LEGGASI:	Numero di registrazione	Prezzo
	—	—		—	—
Cillimicina - Hoechst			*Cillimicina* - Hoechst		
12 cps 500 mg	21883/A	5.720	12 cps 500 mg	21883/A	23.961

(2936)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione relativa all'Agenzia spaziale europea, adottata a Parigi il 30 maggio 1975

Il 20 febbraio 1978, in base ad autorizzazione disposta con legge n. 358 del 9 giugno 1977, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 7 luglio 1977, è stato depositato presso il Governo francese lo strumento di ratifica della convenzione istitutiva di una Agenzia spaziale europea (A.S.E.) con allegati, adottata a Parigi il 30 maggio 1975.

Il suddetto atto internazionale, conformemente al par. 1 dell'articolo XXI è entrato in vigore sul piano internazionale e pertanto anche per l'Italia il 30 ottobre 1980.

(2811)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Bagnolo Cremasco.

Con decreto ministeriale 29 aprile 1981, al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Bagnolo Cremasco è stata concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di aprile 1982, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 10.639.572.956 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al predetto carico di L. 10.919.755.596 iscritto a ruolo a nome della S.p.a. L.O.G.A.M. di Bagnolo Cremasco e della S.r.l. Vulpetrol di Chieve. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Cremona darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonchè alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(2972)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Vercelli

Con decreto 22 aprile 1981, n. 40762, del Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'area già di pertinenza della Roggia Fossa, in comune di Vercelli, segnata nel catasto del predetto comune di Vercelli al foglio n. 92, particella 130 a, per una superficie di mq. 11,39, e tratteggiata in rosso nella planimetria 17 gennaio 1980, in scala 1:1000, della sezione tecnica dell'Amministrazione generale dei canali Cavour di Vercelli, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2888)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ORDINANZA 23 aprile 1981. **Norme per lo svolgimento degli esami di licenza nei licei linguistici nell'anno scolastico 1980-81.**

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 2 della legge 9 ottobre 1951, n. 1130, per il quale gli alunni dei licei linguistici riconosciuti sostengono gli esami di licenza in analogia alle norme che regolano gli esami di Stato a conclusione degli studi nelle scuole secondarie superiori;

Visto il decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9 convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119, sul riordinamento degli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media;

Vista la legge 15 aprile 1971, n. 146;

Ordina:

Art. 1.

Esami di licenza

Gli alunni dei licei linguistici riconosciuti e i candidati privatisti sosterranno gli esami di licenza, nel corrente anno scolastico 1980-81, secondo le norme del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9 convertito nella legge 5 aprile 1969, n. 119, e secondo le norme contenute nell'ordinanza ministeriale 23 aprile 1981 sugli esami di maturità classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica.

Art. 2.

Sedi degli esami - Diario - Temi delle prove scritte

Sono sedi degli esami di licenza, sia per gli alunni interni che per i candidati privatisti, i sottoelencati istituti riconosciuti per legge e limitatamente ai propri alunni, salvo quanto previsto dall'art. 32 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, quelli riconosciuti legalmente che saranno successivamente designati dal Ministero:

1) civica scuola superiore femminile « Alessandro Manzoni » di Milano;

2) civica scuola superiore femminile « Grazia Deledda » di Genova;

3) istituto di cultura e lingue « Marcelline » di Milano;

4) liceo linguistico femminile « S. Caterina da Siena » di Venezia-Mestre;

5) liceo linguistico « Orsoline del Sacro Cuore » di Cortina d'Ampezzo.

Il diario degli esami è quello stabilito per gli esami di Stato di maturità.

I temi relativi alle prove scritte saranno inviati dal Ministero.

Art. 3.

Seconda prova scritta

La seconda prova scritta di cui all'art. 5 della legge 5 aprile 1969, n. 119, consisterà in una composizione in una delle due lingue straniere, a scelta del candidato, previste nei programmi di insegnamento approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973, con esclusione della terza lingua straniera eventualmente seguita per il triennio quale materia opzionale.

La durata della prova sarà indicata in calce al tema.

Art. 4.

Materie oggetto del colloquio

Le materie tra le quali possono essere scelte, rispettivamente, dal candidato e dalla commissione esaminatrice le due materie oggetto del colloquio sono italiano, la lingua straniera sulla quale il candidato non abbia sostenuto la prova scritta, con esclusione della terza lingua straniera seguita eventualmente quale materia opzionale, matematica e storia dell'arte.

Il colloquio, per la parte relativa alla lingua straniera, potrà comprendere anche una breve prova di dettato.

Art. 5.

Commissioni giudicatrici

Le commissioni giudicatrici sono nominate dal Ministero della pubblica istruzione, secondo le norme dell'art. 7 della legge 5 aprile 1969, n. 119 e dell'art. 2-*bis* della legge 15 aprile 1981, n. 128.

Art. 6.

Per quanto non previsto nella presente ordinanza (scrutinio finale degli alunni delle classi quinte, ammissione agli esami di licenza, nomina dei membri aggregati, verbali, registri, relazioni finali, rilascio dei diplomi etc.), si applicano le disposizioni che regolano gli esami di Stato di maturità.

Roma, addì 23 aprile 1981

Il Ministro: BODRATO

(2971)

Autorizzazione all'Università degli studi di Parma ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto della provincia di Parma 21 marzo 1981, n. 1410/div. 1ª, l'Università di Parma è stata autorizzata ad accettare donazioni di opere d'arte contemporanea da destinarsi al Centro studi ed archivio della comunicazione visiva - Dipartimento d'arte contemporanea della predetta Università, per un valore complessivo di L. 310.262.038.

(2767)

Avviso di rettifica

Nell'ordinanza ministeriale 23 aprile 1981 concernente norme per lo svolgimento degli esami di maturità tecnica, classica, scientifica, magistrale ed artistica dell'anno scolastico 1980-81, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 14 maggio 1981, sono apportate le seguenti rettifiche:

la tabella *A*, limitatamente alla licenza linguistica, è così rettificata:

Colonna I Tipo di maturità (*a*)	Colonna II Seconda prova scritta (*b*)	Colonna III Colloquio (*c*)
LICENZA LINGUISTICA	Lingua straniera	Italiano Lingua straniera (diversa da quella della prova scritta, con esclusione della terza lingua straniera eventualmente seguita quale materia opzionale) Matematica - Storia dell'arte

la tabella *B*, limitatamente alla maturità classica, scientifica e magistrale per le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e per la provincia di Bolzano, è così rettificata:

Colonna I Tipo di maturità (*a*)	Colonna II Seconda prova scritta (*b*)	Colonna III Colloquio (*c*)
	VALLE D'AOSTA	
MATURITÀ CLASSICA	Latino	Italiano Lingua e lettere francesi Filosofia Matematica
MATURITÀ SCIENTIFICA	Matematica	Italiano Lingua e lettere francesi Storia Scienze naturali
MATURITÀ MAGISTRALE	Matematica	Italiano Lingua e lettere francesi Pedagogia Scienze naturali
	FRIULI-VENEZIA GIULIA	
MATURITÀ CLASSICA	Latino	Italiano Lingua e lettere slovene Filosofia Matematica
MATURITÀ SCIENTIFICA	Matematica	Italiano Lingua e lettere slovene Storia Scienze naturali
MATURITÀ MAGISTRALE	Matematica	Italiano Lingua e lettere slovene Pedagogia Scienze naturali
	BOLZANO	
MATURITÀ MAGISTRALE	Matematica	Italiano Lingua e lettere tedesche Pedagogia Scienze naturali
MATURITÀ CLASSICA	Latino	Italiano Lingua e lettere tedesche Filosofia Matematica
MATURITÀ SCIENTIFICA	Matematica	Italiano Lingua e lettere tedesche Storia Scienze naturali

(2939)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Riconoscimento in provincia di Potenza del carattere sostitutivo dell'attività industriale della S.p.a. Polisud, in Potenza.

Con decreto 20 maggio 1981 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero per l'industria, il commercio e l'artigianato, è stato riconosciuto in provincia di Potenza il carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. Polisud, in Potenza. Il decreto ha effetto a decorrere dal 1° aprile 1981.

(3025)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 96

Corso dei cambi del 19 maggio 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1142,20	1142,30	1142,35	1142,30	1149,25	1142,50	1142,20	1142,30	1142,30	1142,30
Dollaro canadese	953,05	953,05	952 —	953,05	952,80	952,10	952,60	953,05	953,05	953,05
Marco germanico	498,02	498,02	498,35	498,02	498,30	498,05	498,20	498,02	498,02	498 —
Fiorino olandese	447,88	447,88	448,10	447,88	447,95	447,85	447,65	447,88	447,88	447,88
Franco belga	30,583	30,583	30,60	30,583	30,60	30,60	30,565	30,583	35,583	30,60
Franco francese	206,71	206,71	206,90	206,71	206,75	206,70	206,60	206,71	206,71	206,70
Lira sterlina	2389,80	2389,80	2392 —	2389,80	2389,10	2389,85	2389 —	2389,80	2389,80	2389,80
Lira irlandese	1817,80	1817,80	1819 —	1817,80	1821 —	—	1818 —	1817,80	1817,80	—
Corona danese	158,45	158,45	158,50	158,45	158,60	158,40	158,45	158,45	158,45	158,45
Corona norvegese	201,17	201,17	201,50	201,17	201,45	201,15	201,27	201,17	201,17	201,17
Corona svedese	233,71	233,71	233,75	233,71	233,80	233,70	233,75	233,71	233,71	233,70
Franco svizzero	558,72	558,72	559,60	558,72	559,80	558,70	559,05	558,72	558,72	558,70
Scellino austriaco	70,32	70,32	70,45	70,32	70,45	70,30	70,37	70,32	70,32	70,35
Escudo portoghese	18,25	18,25	18,82	18,25	18,80	18,20	18,80	18,25	18,25	18,25
Peseta spagnola	12,515	12,515	12,5190	12,515	12,50	12,50	12,519	12,515	12,515	12,50
Yen giapponese	5,187	5,187	5,20	5,187	5,20	5,20	5,189	5,187	5,187	5,18

Media dei titoli del 19 maggio 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	51,300
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91 —
» 5,50 % » » 1968-83	88,225
» 5,50 % » » 1969-84	84,250
» 6 % » » 1970-85	81,025
» 6 % » » 1971-86	74,175
» 6 % » » 1972-87	74 —
» 9 % » » 1975-90	74,225
» 9 % » » 1976-91	76,975
» 10 % » » 1977-92	81,7.0
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	74,175
Redimibile (Beni Esteri 1980) 12 %	65 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81	99,500
» » » » 1-10-1979/81	98,925
» » » » 1-12-1979/81	98,800
» » » » 1- 5-1979/82	97,850
» » » » 1- 7-1979/82	97,350
» » » » 1-10-1979/82	97,150
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/82	98,300
» » » » 1- 3-1980/82	97,625
» » » » 1- 5-1980/82	97,950
» » » » 1- 6-1980/82	97,650
» » » » 1- 7-1980/82	98,075
» » » » 1- 8-1980/82	97,425
» » » » 1-10-1980/82	98,500
» » » » 1- 1-1980/83	97,625
» » » » 1-10-1980/83	98,625
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	90,800
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,875
» » » 12 % 1- 4-1982	94,525
» » » 12 % 1-10-1983	87,800
» » » 12 % 1- 1-1984	86,775
» » » 12 % 1- 4-1984	87,125
» » » 12 % 1-10-1984	86,950
» » Nov. 12 % 1-10-1987	83,850

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 maggio 1981

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	1142,25
Dollaro canadese	952,825
Marco germanico	498,11
Fiorino olandese	447,765
Franco belga	30,574
Franco francese	206,655
Lira sterlina	2389,40
Lira irlandese	1817,90
Corona danese	158,45
Corona norvegese	201,22
Corona svedese	233,73
Franco svizzero	558,885
Scellino austriaco	70,345
Escudo portoghese	18,525
Peseta spagnola	12,517
Yen giapponese	5,188

REGIONE LOMBARDIA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Besana Brianza e Magenta

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati:

deliberazione 31 marzo 1981, n. 5971 comune di Besana Brianza (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 14 febbraio 1980 n. 7);

deliberazione 31 marzo 1981 n. 5972, comune di Besana Brianza (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 14 febbraio 1980 n. 9);

deliberazione 31 marzo 1981, n. 5973 comune di Magenta (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 21 dicembre 1979, n. 429).

(2815)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio 30 aprile 1981 il decreto prefettizio 26 novembre 1929, n. 11419/528/29.V., con il quale il cognome del sig. Kralj Giovanni Maria, nato a Trieste l'8 dicembre 1883, venne ridotto nella forma italiana di «Carli», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Lucia Malalan, ai figli Bernarda, Bruna, Alberto, Emilio, Maria, Marcello e Mario, è stato revocato in seguito a domanda prodotta in data 13 febbraio 1981 dal nipote del predetto, sig. Carli Mauro, nato a Trieste il 25 giugno 1952 e residente a Trieste - Opicina n. 1244, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Kralj». Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del predetto decreto all'interessato.

(2816)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione dell'elenco degli ammessi al colloquio del concorso pubblico per l'ammissione al 3° corso di preparazione per il reclutamento di impiegati civili alla settima qualifica funzionale delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del sopracitato bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 313 del 14 novembre 1980, si dà notizia che negli albi delle sedi di Roma, Caserta, Reggio Calabria e Bologna della Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono stati affissi gli elenchi dei candidati che hanno superato la prova scritta del 28 gennaio 1981, con l'indicazione, per ciascuno, del punteggio riportato nella prova stessa, nonché della data e della sede del colloquio (via de' Robilant, 11, presso piazza Ponte Milvio).

(3050)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

cattedra di micologia . . posti n. 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove di esame si svolgeranno presso la cattedra di micologia, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, largo Cristina di Svezia, 24, Roma, con inizio alle ore 9 del novantesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(2955)

Concorso a due posti di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'stituto e per i posti sottoindicati:

Rettorato:

centro elettronico . . . . posti n. 2

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove di esame si svolgeranno presso il centro elettronico del Rettorato, piazzale Aldo Moro, 5, Roma, con inizio alle ore 9 del centoventesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(2954)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di architettura:

cattedra di costruzioni . posti n. 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(2952)

Concorso a tre posti di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Palermo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Centro universitario di calcolo . posti n. 1

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di microbiologia . » 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di fisiologia generale . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Palermo, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: Rettore dell'Università degli studi di Palermo, ufficio concorsi, piazza Marina, 61, Palermo.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'università degli studi di Palermo.

(2953)

Concorso a due posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Lecce

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di magistero:

istituto di geografia . . . . . posti n. 1

Titolo di studio richiesto: lauree rilasciate dalla facoltà di magistero.

centro elettronico di calcolo (C.E.C.U.S.): . . posti n. 1

Titolo di studio: laurea in ingegneria elettronica; laurea in matematica; laurea in fisica; laurea in scienze dell'informazione.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Lecce, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Lecce.

(2950)

Concorso a sette posti di coadiutore presso l'Università degli studi di Lecce

E' indetto pubblico concorso, per esami, a sette posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie presso l'Università di Lecce.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Lecce, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Lecce.

(2951)

Concorso a quattro posti di coadiutore presso l'Università degli studi di Sassari

E' indetto pubblico concorso, per esami, a quattro posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie presso l'Università di Sassari.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Sassari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Sassari.

(2956)

Concorsi a posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Genova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di farmacologia . . . . . posti n. 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia o in scienze biologiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: Rettore dell'Università di Genova, via Balbi. 5, Genova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

(2941)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di farmacia:

istituto di chimica farmaceutica e tossicologica posti n. 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in farmacia, chimica, chimica industriale, scienze biologiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: Rettore dell'Università di Genova, via Balbi, 5, Genova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

(2942)

Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Genova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di ingegneria:

istituto di idraulica . . . posti n. 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di 1° grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi, 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

(2945)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto scientifico di medicina interna . . posti n. 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria da 1° grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: Rettore dell'Università di Genova, via Balbi, 5, Genova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

(2946)

E' indetto pubblico concorso per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di ingegneria:

cattedra di tecnologie generali . . . . posti n. 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di 1° grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: Rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi, 5, Genova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

(2947)

Concorsi a posti di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Genova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di matematica . . . . . . posti n. 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: Rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi, 5, Genova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

(2943)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituti di clinica delle malattie nervose e mentali posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi, 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

(2944)

Concorso a due posti di tecnico di radiologia medica presso l'Università degli studi di Genova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica medica generale e terapia medica . . . . posti n. 1

Titolo di studio richiesto: diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi, 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

(2948)

Concorso ad un posto di infermiere diplomato presso l'Università degli studi di Genova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva degli infermieri diplomati delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica delle malattie nervose e mentali . . . . posti n. 1

Titolo di studio richiesto: diploma rilasciato da scuola convitto professionale

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università dgli studi di Genova scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: Rettore dell'Università di Genova, via Balbi, 5, Genova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non decente dell'Università degli studi di Genova.

(2949)

MINISTERO DELLA SANITA'

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale, sessione anno 1979.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979 pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980 e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale, sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Bodini Umberto, nato a Cremona il 19 luglio 1947 . . . . punti 100 su 100

Castagna Silvia, nata a Civate il 21 marzo 1946 . . . . » 100 »

Rebulla Paolo, nato a Trieste il 14 marzo 1948	punti	100	su 100
D'Angelo Salvatore, nato a Palermo il 18 aprile 1948	»	98	»
Cenci Leonilda, nata a Pisticci il 16 maggio 1948	»	97	»
Cossu Maria Matilde, nata a Genova l'8 dicembre 1948	»	96	»
Morra Enrica, nata a Milano il 16 settembre 1948	»	96	»
Martorana Biagio, nato a Paceco il 14 novembre 1947	»	95	»
Belloni Maurizio, nato a Bertinoro il 1° ottobre 1948	»	90	»
Martini Elisabetta, nata a Ozieri il 18 aprile 1946	»	90	»
Mignani Ersilia, nata a Faenza il 16 ottobre 1946	»	90	»
Nicoletti Pasquale, nato a Matera il 15 gennaio 1948	»	90	»
Grangetti Ugo, nato a Camogli il 30 aprile 1944	»	88	»
Scagliotti Giuseppina, nata a Ticineto Po il 5 dicembre 1945	»	88	»
Bottero Maria Ausilia, nata ad Asti il 20 giugno 1938	»	85	»
Mancino Antonino, nato a Palermo il 10 gennaio 1949	»	85	»
Vaselli Giorgina Maria, nata ad Asmara il 16 settembre 1947	»	85	»
Baicchi Ugo, nato a Magliano in Toscana il 28 febbraio 1944	punti	80	su 100
Castany Maria Desamparados, nata ad Alcira il 10 ottobre 1944	»	80	»
Manca Fabrizio, nato a Genova il 25 luglio 1947	»	80	»
Bottazzoli Armando, nato a Macerata il 19 agosto 1948	»	78	»
Puggioni Gerolama Caterina, nata a Orune il 13 settembre 1947	»	78	»
Bareggi Giovanna, nata a Padova il 6 luglio 1945	»	75	»
D'Angiolino Augusto, nato a Chieti il 5 agosto 1943	»	75	»
Gallo in Bottacin Teresa, nata a Padova il 2 agosto 1932	»	75	»
Gennari Luigi, nato a Fidenza il 13 giugno 1947	»	75	»
Annunziata Lucio Alberto, nato a Nola il 18 marzo 1948	»	72	»
Salto Anna Maria, nata a Ivrea il 91 aprile 1949	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1981

Il Ministro: ANIASI

(2565)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . **L. 60.000**
Semestrale . . . . **L. 33.000**
Un fascicolo . . . . **L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . **L. 22.000**
Semestrale . . . . **L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . **L. 52.000**
Semestrale . . . . **L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100811390)